

**Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti,
Bonifiche, Sostenibilità Ambientale**

DATA: 21/05/2018

164 – 12932 / 2018

N. emanazione - protocollo / anno

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N. 111-19364/2015 DEL 01/07/2015.
PROVVEDIMENTO DI AGGIORNAMENTO AI SENSI DELL'ART. 29 NONIES DEL D.LGS. 152/2006
E S.M.I.

SOCIETA': EMMEDI S.R.L.

SEDE LEGALE: VIA BOBBIO, 23/F

10141 TORINO

SEDE OPERATIVA: VIA VITTONA, 24

10072 MAPPANO

P. IVA: 09351390019

POS. N. 019633

Il Dirigente del Servizio

Premesso che:

- con Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche n. 111-19364/2015 del 01/07/2015 e s.m.i. veniva rilasciata alla Società EMMEDI S.r.l. l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'impianto di recupero e messa in riserva di rifiuti pericolosi e non pericolosi, ubicato nel Comune di Caselle Torinese (ora Mappano), Via Vittona, 24;
- in data 07/06/2016, prot. Città Metropolitana di Torino (nel seguito indicato per brevità come prot. C.M.To.) n. 70471 del 7/6/2016, la Emmedi S.r.l. trasmetteva una comunicazione ai sensi dell'art. 29 nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., relativamente ad alcune modifiche non sostanziali per l'installazione in oggetto, a seguito della quale, vista l'entità delle stesse, non si riteneva di procedere con l'aggiornamento dell'AIA;
- in data 08/05/2017, prot. C.M.To n 54992, la Emmedi S.r.l. trasmetteva una ulteriore comunicazione ai sensi dell'art. 29 nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per la modifica del lay out di stoccaggio dei rifiuti, incrementando le aree destinate alla messa in riserva dei rottami ferrosi sia sotto capannone che su piazzale, identificando una sola area da utilizzare a rotazione per i rifiuti gestiti occasionalmente o per quantitativi ridotti (es: carta, legno, vetro, inerti, plastica,...), successivamente licenziata con D.D. n. 148-12582 del 06/06/2017, comprendente anche le modifiche comunicate in data 07/06/2016;
- in data 21/03/2018, prot. CMTTo n. 36198, perveniva ulteriore comunicazione ex art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. relativamente a:

- inserimento di nuovi codici CER non pericolosi e ampliamento operazioni recupero;
- installazione nuovo impianto recupero cavi elettrici di rame, dotato di impianto di aspirazione con filtro per l'abbattimento delle polveri a circuito chiuso (senza punto di emissione in atmosfera) con inserimento del CER 170411 in tabella A) e conseguente eliminazione dello stesso dalla Tabella B) della Sezione 2 – ELENCO RIFIUTI AUTORIZZATI della D.D. n. 111-19364/2015 del 01/07/2015 e s.m.i.;
- aggiornamento del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) a seguito dei risultati delle campagne degli anni precedenti, chiedendo di eliminare l'effettuazione delle indagini relative alla qualità dell'aria e del suolo/sottosuolo, oltre alla modifica di alcuni parametri chimici da determinarsi sulle acque meteoriche a valle del trattamento;
- con nota prot. n. 32857 del 07/05/2018 SMAT trasmetteva parere di competenza in relazione a quanto proposto dalla società in merito alla modifica del PMC alla voce relativa alle *Acque meteoriche a valle del trattamento*;
- in data 16/05/2018 prot. CMTTo n. 58917, pervenivano dalla società integrazioni spontanee con le quali si precisava di rinunciare all'operazione R12 sulle batterie e veniva meglio descritta l'operazione di recupero R4 che la società intende effettuare sulle pastiglie dei freni di cui al CER 160112, specificando che il supporto metallico è costituito da acciaio, pertanto rientrante nella definizione di "rottami di ferro e acciaio" di cui al Reg. UE n. 333/2011.

Considerato che:

- le modifiche proposte dalla EMMEDI S.r.l. non si configurano come varianti sostanziali in quanto non rientrano nella definizione riportata all'art. 5 comma 1 lett. l-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- non sono previsti nuovi punti di emissione in atmosfera;
- in relazione all'aggiornamento del PMC, i risultati dei monitoraggi sulla qualità dell'aria e sulla matrice suolo/sottosuolo condotti negli anni precedenti, non hanno dato evidenza di inquinamento legato all'attività condotta dalla società. Inoltre, in relazione alla modifica di alcuni parametri chimici da determinarsi sulle acque meteoriche a valle del trattamento, SMAT con la nota succitata comunicava che *nulla osta per quanto di competenza all'accoglimento della richiesta*.

Rilevato che:

- il gestore ha provveduto al versamento degli oneri istruttori dovuti ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per il rilascio del presente provvedimento;
- ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1, il Servizio scrivente, quale autorità competente, ritiene necessario procedere all'aggiornamento dell'AIA di cui alla D.D. n. 111-19364/2015 del 01/07/2015 e s.m.i.;

- ai fini dell'adozione del presente provvedimento, e con riferimento al procedimento indicato in oggetto, non sono emerse situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse di qualsiasi natura sia di diritto che di fatto;

Ritenuto pertanto di:

- aggiornare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 nonies del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., l'AIA rilasciata alla società Emmedi S.r.l. relativamente all'installazione di Via Vittona, 24 nel Comune di Caselle Torinese, prendendo atto delle modifiche comunicate con nota del 21/03/2018, prot. CMT0 n. 36198;
- modificare, conseguentemente, le *Tabelle A) e B)* della *Sezione 2 dell'Allegato* alla D.D. n. 111-19364/2015 del 01/07/2015 e s.m.i., *il lay out dell'impianto*, costituente la *Sezione 7 e il Piano di Monitoraggio e Trasmissione Dati* di cui alla *Sezione 8 dell'Allegato*, con quanto contenuto nell'allegato al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante;
- confermare le prescrizioni e condizioni per l'esercizio dell'impianto già contenute nell'AIA vigente, dove non in contrasto con il presente provvedimento;
- far salvo in ogni altra parte il contenuto della D.D. n. 111-19364/2015 del 01/07/2015 e s.m.i.

Visti:

- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- la L. 241/1990 e s.m.i. in materia di procedimento amministrativo;
- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in particolare la parte II titolo III-bis in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale e la parte IV in materia di gestione rifiuti;
- la Legge Regionale 44/2000 di delega alle Province delle competenze per il rilascio delle autorizzazioni in materia ambientale;
- la D.G.R. 20-192 del 12/6/2000 e s.m.i. in materia di garanzie finanziarie per le attività di gestione rifiuti.

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano.

Visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano.

DETERMINA

1. di **aggiornare**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 *nonies* del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., l'**AIA di cui alla D.D. n. 111-19364/2015 del 01/07/2015 e s.m.i.**, rilasciata alla società EMMEDI S.r.l. relativamente all'installazione di Via Vittona, 24 a Caselle Torinese, prendendo atto delle modifiche comunicate con nota del 21/03/2018, prot. CMTTo n. 36198, integrate in data 16/05/2018, prot. CMTTo n. 58917, che possono essere sinteticamente riassunte come segue:
 - inserimento di nuovi codici CER non pericolosi e ampliamento operazioni recupero;
 - installazione nuovo impianto recupero cavi elettrici di rame;
 - aggiornamento del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) a seguito dei risultati delle campagne degli anni precedenti, chiedendo di eliminare l'effettuazione delle indagini relative alla qualità dell'aria e del suolo/sottosuolo oltre alla modifica di alcuni parametri chimici da determinarsi sulle acque meteoriche a valle del trattamento;
2. di **annullare** la Tabella A) della *Sezione 2 dell'Allegato alla D.D. n. 111-19364/2015 del 01/07/2015 e s.m.i.* e di **sostituirla** con l'analogha allegata al presente provvedimento (**modifiche evidenziate in grassetto**);
3. di **modificare** la Tabella B) della *Sezione 2 dell'Allegato alla D.D. n. 111-19364/2015 del 01/07/2015 e s.m.i.* eliminando il CER 170411 riportato al punto 5.8, in quanto già ricompreso nella Tabella A) di cui al punto precedente;
4. di **integrare le prescrizioni di cui alla Sezione 3 dell'Allegato alla D.D. n. 111-19364/2015 del 1/7/2018** con le seguenti:
 - 3.19) i rifiuti costituiti da **gas in contenitori a pressione**, di cui al CER 160505, in fase di movimentazione:
 - 3.19.1 devono essere maneggiati con cautela evitando gli urti violenti tra di loro o contro altre superfici, cadute o altre sollecitazioni meccaniche che possano comprometterne l'integrità e la resistenza
 - 3.19.2 non devono essere sollevati dal cappellotto, ne' trascinati, ne' fatti rotolare o scivolare sul pavimento. La loro movimentazione, anche per brevi distanze, deve avvenire mediante carrello a mano od altro opportuno mezzo di trasporto
 - 3.19.3 per sollevare i recipienti non devono essere usati elevatori magnetici né imbracature con funi o catene. Eventuali sollevamenti a mezzo gru, paranchi o carrelli elevatori devono essere effettuati impiegando esclusivamente le apposite gabbie, o cestelli metallici, o appositi pallets.

- 3.20) i rifiuti di cui al CER 160505 in fase di messa in riserva:
- 3.20.1 non devono essere esposti all'azione dei raggi solari, a temperature superiori a 50°C, a umidità eccessiva né ad agenti chimici corrosivi e non devono essere esposti né raffreddati artificialmente a temperature molto basse
 - 3.20.2 non devono essere posizionati accanto a montacarichi, sotto palchi di passaggio o in presenza di oggetti pesanti
 - 3.20.3 devono essere ubicati in luoghi asciutti, freschi, ben areati e privi di sorgenti di calore quali tubazioni di vapore, radiatori, e comunque lontano da luoghi con rischio d'incendio
 - 3.20.4 è vietato immagazzinare nella medesima area recipienti contenenti gas fra di loro incompatibili
 - 3.20.5 i recipienti devono essere tenuti in posizione verticale ed assicurati alle pareti con catenelle od altro mezzo idoneo, per evitarne il ribaltamento, quando la forma del recipiente non sia già tale da garantirne la stabilità
 - 3.20.6 non è ammessa la riduzione volumetrica;
5. di **annullare il lay out** dell'impianto, *costituente la Sezione 7 dell'Allegato alla D.D. n. 111-19364/2015 del 01/07/2015 e s.m.i.* e di **sostituirlo con il lay out** trasmesso il 21/03/2018, prot. CMTo n. 36198 (dove è il nuovo granulatore??) e riportato nell'allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante;
6. di **annullare la Sezione 8 dell'Allegato** costituente il Piano di Monitoraggio e Trasmissione Dati della D.D. n. 111-19364/2015 del 01/07/2015 e s.m.i. e di **sostituirlo con quello** trasmesso il 21/03/2018, prot. CMTo n. 36198 e riportato nell'allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante;
7. di prendere atto che, con l'istituzione del Comune di Mappano, la sede operativa oggetto di AIA è ora ricadente all'interno dei confini del Comune di Mappano e pertanto l'indirizzo è modificato in Via Vittona, 24 - 10072 Mappano;
8. di far salvo in ogni altra parte, per quanto non in contrasto con il presente atto, il contenuto della D.D. n. 111-19364/2015 del 01/07/2015 e s.m.i.

L'Allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso entro il termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento innanzi al TAR Piemonte.

Il presente provvedimento non comportando spesa non assume rilevanza contabile.

Torino, 21/05/2018
SA/RD

Il Dirigente del Servizio
Ing. Massimo Vettoretti


Sezione 2 - ELENCO RIFIUTI AUTORIZZATI

Descrizione merceologica	CER	DESCRIZIONE	C _{max} stoccaggio (t)	Mov.to (t/a)	Area (rif.planimetria)/ mod. stocc.	Attività	
Ferro, acciaio e ghisa	100202	Scorie non trattate	2.890	85.000	3.1/cumuli, cassoni metallici, container	R12 R13	
	100210	scaglie di laminazione				R13 R12 R4	
	120101	limatura e trucioli di metalli ferrosi					
	120102	polveri e particolato di metalli ferrosi					
	120199	rifiuti non specificati altrimenti					
	150104	imballaggi metallici					
	160117	metalli ferrosi					
	160304	Rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 160303					
	160505	Gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 160504					R13
	170405	ferro e acciaio					R13 R12 R4
	190102	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti					
	190118	rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17					
	191001	Rifiuti di ferro e acciaio					
		191202					metalli ferrosi
	200140	Metalli					
Metalli non ferrosi e loro leghe	101003	Scorie di fusione	500	31.000	3.2/cumuli, cassoni metallici, container	R12 R13	
	101012	Altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 101011				R13 R12 R4	
	120103	limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi					
	120104	polveri e particolato di metalli non ferrosi					
	120199	rifiuti non specificati altrimenti					
	150104	imballaggi metallici					

Descrizione merceologica	CER	DESCRIZIONE	C _{max} stoccaggio (t)	Mov.to (t/a)	Area (rif.planimetria)/ mod. stocc.	Attività			
	160801	Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 160807)				R12 R13			
	160803	Catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti							
	160804	Catalizzatori esauriti da cracking catalitico fluido (tranne 160807)							
	170401	rame, bronzo, ottone							R4 R12 R13
	170402	Alluminio							
	170403	Piombo							
	170404	Zinco							
	170406	Stagno							
	170407	metalli misti							
	170411	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410							
	191002	rifiuti di metalli non ferrosi							
	191203	metalli non ferrosi							
	200140	Metalli							
Parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili	160112	Pastiglie per freni	1.700	5.000	5.1/ cumuli, cassoni metallici	R12 R13 R4			
	160106	veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose							
	160116	serbatoi per gas liquefatto							
	160117	metalli ferrosi							
	160118	metalli non ferrosi							
	160122	componenti non specificati altrimenti							
RAEE non pericolosi	160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	150	5.000	5.19/ cumuli, cassoni metallici	R4 R12 R13			

Descrizione merceologica	CER	DESCRIZIONE	C _{max} stoccaggio (t)	Mov.to (t/a)	Area (rif.planimetria)/ mod. stocc.	Attività
	160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15				
	200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35				
Batterie	160601*	Batterie al piombo	25	200	Container scarrabile dotato di coperchio a tenuta	R13
	200133*	Batterie e accumulatori di cui alle voci 160601, 160602 e 160603 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie				
	200134	Batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133				

Sezione 7 - LAY OUT DELL'IMPIANTO (rif. planimetria revisione B maggio 2017)



Sezione 8 - PIANO DI MONITORAGGIO E TRASMISSIONE DATI

Ai sensi degli artt. n. 29 sexies comma 6 e n. 29 decies comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il gestore **deve trasmettere entro il 30 aprile di ogni anno** i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dalla presente autorizzazione integrata ambientale. Tali dati devono essere inviati al Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale della Città Metropolitana di Torino, all'ARPA Dipartimento di Torino ed al Comune sede dell'impianto, e ad eventuali altri soggetti se specificato nel seguito.

8.1 Rifiuti

Deve essere trasmessa una relazione contenente i seguenti dati - riferiti all'anno solare precedente - esposti in modo sintetico anche per macrocategorie in modo da risultare leggibili da parte dei soggetti che ne chiedono l'accesso a norma di legge:

- quantitativo di ciascun rifiuto ritirato;
- modalità di trattamento di ciascun rifiuto ritirato con indicazione delle operazioni a cui lo stesso è stato sottoposto e indicazione della tipologia di rifiuto o materiale attenuto a valle del trattamento;
- quantitativo di ciascun rifiuto/mps in uscita dall'insediamento;
- eventuali problematiche occorse nell'esercizio dell'attività durante l'anno di riferimento e gli accorgimenti messi in atto per la loro risoluzione.

8.2 Energia

Relazione riassuntiva dei rilievi effettuati secondo le specifiche riportate al punto 2.2.3 dell'allegato Y14 – Piano di monitoraggio e controllo – trasmesso dalla società Emmedì con istanza di AIA in data 5/9/2014, prot. n. 139578.

8.3 Consumo risorsa idrica

Relazione riassuntiva dei rilievi effettuati secondo le specifiche riportate al punto 2.2.2 dell'allegato Y14 – Piano di monitoraggio e controllo – trasmesso dalla società Emmedì con istanza di AIA in data 5/9/2014, prot. n. 139578.

8.4 Acque meteoriche a valle del trattamento

Trasmissione (anche a Smat) di copia dei certificati analitici relativi alle analisi effettuate annualmente su un campione di acqua prelevato a valle del sistema di trattamento, con la determinazione dei seguenti parametri chimico-fisici:

pH, P tot, As e suoi composti, Cd e suoi composti, Cr e suoi composti, Cu e suoi composti, Hg e suoi composti, Ni e suoi composti, Pb e suoi composti, Zn e suoi composti, solventi organici clorurati, solidi sospesi, cloruri, cianuri.

8.5 Aria

Emissioni convogliate

Campionamenti e trasmissione dati secondo le specifiche di cui alla Sezione 5 del presente allegato

8.6 Rumore

Oltre alla campagna di rilevamento iniziale di cui al punto 5 del determinato, la società deve provvedere ad effettuare campagne di misurazioni con cadenza triennale o, qualora intervengano delle modifiche all'impianto, entro 30 gg dal termine dei lavori di modifica, secondo le specifiche riportate al punto 2.2.6 dell'allegato Y14 – Piano di monitoraggio e controllo – trasmesso dalla società Emmedì con istanza di AIA in data 5/9/2014, prot. n. 139578

8.7 Radiazioni

Relazione di sintesi evidenziando l'eventuale presenza di rifiuti radioattivi in ingresso allo stabilimento, rilevata a seguito dei controlli effettuati come da specifica prescrizione riportata nella *Sezione 3 - Prescrizioni in materia di gestione rifiuti* e secondo le specifiche riportate al punto 2.2.7 dell'allegato Y14 – Piano di monitoraggio e controllo – trasmesso dalla società Emmedì con istanza di AIA in data 5/9/2014, prot. n. 139578.

8.9 Aree di stoccaggio

Trasmissione di relazione tecnica descrittiva relativa alle operazioni di verifica annuale di integrità di serbatoi/vasche/platee e bacini di contenimento/pavimentazione dello stabilimento, secondo le specifiche riportate al punto 2.2.10.2 dell'allegato Y14 – Piano di monitoraggio e controllo – trasmesso dalla società Emmedì con istanza di AIA in data 5/9/2014, prot. n. 139578.

8.10 Controlli programmati di cui all'art. 29 decies comma 3

Ai sensi dell'art. 29 sexies comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., l'ARPA effettua il controllo programmato dell'impianto con oneri a carico del gestore secondo quanto previsto dall'art. 29 decies comma 3 con frequenza triennale con le seguenti modalità:

- verifica del rispetto delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- verifica dell'adempimento degli obblighi di comunicazione da parte del gestore dei dati ambientali e di situazioni inconvenienti od incidenti che abbiano influito in modo significativo sull'impianto;
- verifica dell'impatto acustico generato dall'attività tramite l'esecuzione di un rilievo fonometrico nell'arco di validità dell'AIA.

Il presente file, sottoscritto digitalmente, è copia conforme di originale analogico conservato presso l'Archivio della Città Metropolitana di Torino. L'imposta di bollo sulla presente copia conforme all'originale è assolta in modo virtuale ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 26/10/1972 n. 642, su autorizzazione n. 2/2002 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Torino 1 in data 09/01/2002, nella misura di Euro 16,00 a foglio, ai sensi dell'art. 7-bis, del comma 3 del Decreto Legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito dalla Legge 24 giugno 2013, n. 71.

Sono altresì assolti in modo virtuale i diritti di segreteria quantificati complessivamente in Euro 0,52 a foglio.

Torino, 22 Maggio 2018

Il Dirigente del Servizio
Ing. Massimo VETTORETTI
(firmato digitalmente)